

## ISTRUZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE SU PACE FISCALE LITI PENDENTI

La Circolare 6/2019 fornita dall'Agenzia delle Entrate stabilisce le tipologie di debiti fiscali sanabili utilizzando la pace fiscale sulle liti pendenti, che sono: avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione di sanzioni, atti di recupero dei crediti d'imposta indebitamente utilizzati e ogni altro atto di imposizione che rechi una pretesa tributaria quantificata.

Come noto la norma di pace fiscale prevede un'aliquota diversa a seconda del grado di giudizio pendente al 24 ottobre 2018. Il documento di prassi dell'amministrazione finanziaria presenta tutte le indicazioni relative ad applicazione e procedure relative agli articoli 6 e 7 del dl 119/2018, le quali ineriscono "le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui e' parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio".

### SOGGETTI E AMMONTARE

- Ricorso in primo grado notificato all'Agenzia delle Entrate, ma non ancora depositato o trasmesso alla segreteria della Commissione tributaria provinciale: si paga il valore della controversia, senza sanzioni.
- Ricorso in primo grado non ancora arrivato a sentenza: si paga il 90% della somma contestata.
- Sentenza sfavorevole al contribuente nell'ultima o unica pronuncia non cautelare, non definitiva: si paga il valore della controversia.

- Sentenza favorevole al contribuente in primo grado: si paga il 40% del valore della controversia.
- Sentenza favorevole al contribuente in appello: si paga il 15%.
- Processo pendente in Cassazione, con giudizi sfavorevoli all'Agenzia delle Entrate in primo e secondo grado: si paga il 5%.
- Controversie relative alle sanzioni non collegate al tributo con pronuncia favorevole al contribuente in primo grado: si paga il 15%.
- Controversie relative alla sanzioni collegate al tributo: non è dovuto alcun importo, se il tributo è stato interamente pagato.

#### ENTI IMPOSITORI

Secondo quanto chiarito dal testo della norma, la pace fiscale sulle liti pendenti è utilizzabile solo allorché la controparte risulta essere l'Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda gli enti locali, Comuni, Province e Regioni possono entrare in questa definizione agevolata esclusivamente nel caso in cui abbiano prodotto specifica delibera entro il 31 marzo.

Enti impositori diversi come Dogane o Monopoli non sono inclusi in questa misura.

#### PENDENZE

La controversia è pendente presso una giurisdizione tributaria (commissioni tributarie provinciali e regionali, Cassazione). Importante rilevare che la controversia tributaria è definibile anche qualora risulti erroneamente attribuita a un tribunale ordinario o a un giudice di pace.

Nel caso in cui venga attribuita a un tribunale tributario una lite che non riguarda le tasse, non si può utilizzare tale forma di pace fiscale.

## CONTROVERSIE AMMESSE

Le controversie ammesse devono per forza essere relative ad atti impositivi (tasse). Quindi sono inclusi avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione di sanzioni, atti di recupero dei crediti d'imposta indebitamente utilizzati.

Rimangono fuori le controversie riguardanti rimborsi o spettanza di agevolazioni (prive di una quantificazione precisa).

Pertanto le controversie che ineriscono agevolazioni sono definibili soltanto nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non si limiti a negare o revocare il beneficio, ma abbia anche accertato e richiesto il tributo o il maggior tributo dovuto: in tale eventualità, la definizione liti pendenti sarà relativa esclusivamente alla pretesa e non all'agevolazione in astratto.

Il documento di prassi contiene tutti i dettagli relativi alle diverse tipologie di controversia, chiarendo se e in che misura è applicabile la pace fiscale.

Ovviamente sono esclusi i casi in cui ci sia pronuncia definitiva, dovendo la lite essere pendente.

La richiesta si avanza solo telematicamente, all'Agenzia delle Entrate, tramite moduli specifici, entro il 31 maggio 2019. Si ricorda la necessità di stilare una specifica richiesta per ciascun atto. La controversia viene definita pagando, sempre entro il 31 maggio, l'intero importo dovuto oppure la prima rata.

La rateazione è ammessa solo per somme superiori ai mille euro: sono previste 20 rate trimestrali con scadenza 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno (ultima rata, 28 febbraio 2024).

L'articolo 7 della legge prevede regole particolari per le società e associazioni sportive dilettantistiche.